

NUOVO CODICE DELLA STRADA COSA CAMBIA PER I DISABILI?

Lo scorso 29 luglio scorso il Parlamento ha approvato la [legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di Sicurezza stradale" \(nuovo Codice della strada\)](#) che contiene alcune novità che vanno a toccare direttamente anche i disabili. L'[Anglat](#) (Associazione nazionale guida legislazione andicappati trasporti) ha raccolto in maniera sintetica tutte le conseguenze dirette e indirette che vanno a toccare la mobilità dei disabili.

Vediamole insieme di seguito:

- **Contrassegno invalidi:** Con la modifica dell'art. 74 del D.L. 196/2003 (Regolamento del trattamento dei dati personali - privacy) viene superata l'impasse normativa che ha comportato (per oltre sette anni!) moltissimi disagi per i titolari del Contrassegno invalidi. Infatti, molti Comuni, applicando impropriamente il citato articolo 74, rilasciavano contrassegni anonimi che non venivano "riconosciuti" dalle forze preposte al controllo del traffico di altri Comuni, per non parlare dei problemi con i quali i cittadini italiani dovevano fare i conti, recandosi all'estero.

Ora, con la modifica del citato articolo 74, si aprono "le porte" al recepimento della Raccomandazione dell'Unione Europea (n.8546/98 del 18 Maggio 1998 - fascicolo interistituzionale n. 95/0353 -SYN). Il governo italiano potrà emanare una apposita circolare ministeriale che determinerà la nuova forma fisica del Contrassegno disabili europeo, aggiungendo anche l'Italia agli oltre 15 paesi dell'Ue che hanno già adottato questo documento. In tal modo, anche i cittadini disabili italiani potranno viaggiare liberamente e tranquillamente negli altri Stati europei e non avere più problemi sul riconoscimento del contrassegno invalidi.

Sul tema degli accessi, invece, i problemi non sono ancora finiti: l'Anglat continua a sollecitare i ministeri competenti, affinché venga inserito, all'interno del Contrassegno invalidi, un sistema elettronico che permetta l'accesso in tutti i centri urbani italiani (o zone a traffico limitato), controllati da sistemi elettronici (varchi), senza incorrere impropriamente in una sanzione amministrativa (multa) con conseguente ricorso al prefetto o al giudice di Pace.

- **Permesso di guida a ore:** Da sempre, l'Anglat lamenta la discriminazione che si viene a creare, in occasione del ritiro della patente per infrazioni al Codice della Strada, tra il conducente disabile e quello normodotato. Pur condividendo il fatto che l'autista disabile debba, in ogni caso, rispettare le norme del Codice della Strada, in caso di ritiro patente, le conseguenze per lo stesso sono fortemente penalizzanti.

Infatti, mentre il guidatore normodotato a cui viene sospesa la patente di guida può continuare ad avere una vita pressoché "normale", il guidatore disabile, affetto da grave deficit motorio, perde la propria autonomia, sia per la presenza massiccia di barriere che per l'inaccessibilità dei mezzi di trasporto pubblico. Non a caso, molti disabili incorsi in questo provvedimento sono costretti a rimanere "confinati" a casa o, se lavoratori, a utilizzare le proprie ferie, in attesa di riavere la patente di guida (rischiando il licenziamento, qualora il ritiro della patente superi i 30 giorni).

Ora, con l'attuale disposizione, viene colmata questa gravissima discriminazione.

- **Multe a rate per i meno abbienti:** Un altro aspetto che l'Anglat ha sottoposto ai ministeri competenti riguarda il sequestro amministrativo del veicolo, quando il cittadino (disabile) non si trova nelle condizioni di pagare le sanzioni amministrative. Ricordiamo che per moltissime persone disabili, il veicolo (così come già indicato dalla circolare del ex Ministero del LL. PP. n.1030 /83) rappresenta un mezzo necessario per la propria deambulazione. Con questa norma, il legislatore accoglie le nostre indicazioni, determinando la possibilità di rateizzare le sanzioni amministrative (multe).

- **Macchine per bambini e ausili di deambulazione per le persone invalide:** Questo problema, fortunatamente, riguarda solo una piccola percentuale di persone affette da grave deficit motorio, in quanto il vecchio Codice della Strada non chiariva se alcuni mezzi di locomozione (es. gli scooter elettrici) fossero classificati veicoli (e quindi dovessero circolare sulla sede stradale come qualsiasi altro mezzo) oppure ausili per la deambulazione (e quindi andare sui marciapiedi e/o percorsi normalmente destinati al traffico pedonale). Ora, la legge 120/2010 chiarisce questo punto, determinando che si tratta di ausili per la deambulazione. Comunque, il legislatore non specifica se questo mezzo, invece di essere utilizzato da una persona invalida, viene usato da una persona "normodotata", risulta essere sempre un ausilio per la deambulazione. L'Anglat si fa carico di porre un nuovo quesito, affinché non sussistano più dubbi sulla corretta interpretazione.

- **Linee guida sulla formulazione dei giudizi da parte delle Commissioni mediche locali:** Da sempre l'Anglat sta chiedendo ai ministeri dei Trasporti e della Salute di fare corsi di aggiornamento, affinché i componenti delle oltre 120 Commissioni mediche locali (Cml) per le patenti di guida presenti in Italia, nel formulare i loro giudizi abbiano metodologie di valutazione il più possibile coerenti e lineari. Ancora oggi vediamo e viviamo delle situazioni opposte, come alcuni casi di nostri soci che, rivolgendosi a due Cml diverse, dalla prima si sono visti negare l'idoneità alla guida, mentre la seconda Cml interpellata, ha riconosciuto che il socio/paventando aveva tutti requisiti fisici per ottenere l'idoneità alla guida di un veicolo.

Ora, la legge 120/2010 prevede che i citati ministeri emanino delle linee guida, da destinare ai componenti della Commissione medica locale.

- **Proventi multe per il superamento della velocità :** I Comuni (o gli enti pubblici proprietari delle strade) non avevano fondi sufficienti per il mantenimento in sicurezza delle strade, dei marciapiedi e della segnaletica stradale. Ora con la norma contenuta nella legge 120/2010 viene stabilito che il 50% dei proventi derivanti dalle multe per il superamento della velocità andrà ai Comuni per l'adeguato mantenimento delle strade e della segnaletica stradale (compresa quella verticale e orizzontale degli attraversamenti pedonali, dei posteggi invalidi, ecc.).

- **Minicar con la patente:** La legge 120/2010 stabilisce che, per guidare anche un ciclomotore o quadriciclo, occorre essere in possesso dei requisiti fisici e del "patentino". Coloro a cui veniva ritirata la patente di guida, per l'assenza dei requisiti fisici per condurre

un veicolo, non potranno più condurre un quadriciclo. Questa norma che l'Anglat ha sostenuto, anche se può sembrare impopolare, mira a garantire la massima sicurezza stradale sia per l'autista del mezzo che per i terzi.

- **Obbligo lenti o apparecchi di guida:** Questo articolo segue la norma precedente. Cioè, se per guidare un autoveicolo, la Commissione medica locale aveva prescritto a una persona affetta da grave deficit motorio specifici adattamenti di guida, questi, per logica, devono essere prescritti e installati anche su una minicar o quadriciclo.

PATENTE DI GUIDA E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la patente di guida.

E' però necessario valutare le capacità alla guida sulla base delle disabilità certificate dalla Commissione di accertamento di invalidità civile. Se il disabile dispone già della patente speciale non sussistono problemi. Se invece l'invalido è titolare di patente normale al momento della visita di accertamento di invalidità, la Commissione, se ritiene che le patologie certificate condizionino l'idoneità alla guida, segnala il disabile alla Motorizzazione. La Motorizzazione procederà alla convocazione a visita per valutare la permanenza della capacità di guida ed eventualmente convertire la patente normale in patente speciale. In questa sede sarà stabilito anche l'eventuale obbligo di utilizzare adattamenti alla guida.



ARTICOLI CORRELATI

[PATENTE AI DIABETICI: NUOVE DIFFICOLTA' PER IL RINNOVO](#) - 11 aprile 2011

[RITORNO ALLA GUIDA IN SICUREZZA DOPO UNA GRAVE CEREBROLESIONE](#) - 10 aprile 2011

[CENTRO SERVIZI MOBILITA' IN AUTO: AL CENTRO PROTESI DI INAIL BUDRIO GUIDANO TUTTI](#) - 21 dicembre 2010

[UN'AUTO SPECIALE PER SUPERARE LA DISABILITA'](#) - 20 ottobre 2010

[UN DISPOSITIVO PER COMBATTERE I PARCHEGGI ABUSIVI](#) (29 marzo 2010)

[ANIDA PROPONE DI MODIFICARE IL CODICE DELLA STRADA PER TUTELARE I DISABILI](#) (28-02-2010)

[GUIDARE IN CARROZZINA: RISOLVE I PROBLEMI](#) (13 novembre 2009)



IL RINNOVO E LA PATENTE EUROPEA

Dopo aver ottenuto il riconoscimento di idoneità e il foglio rosa, il disabile può preparare gli **esami teorici e pratici**.

Durante l'esame pratico sul veicolo modificato, l'ingegnere della Motorizzazione Civile può confermare gli adattamenti previsti o aggiungerne altri.

La patente speciale riporterà gli adattamenti definitivi che il disabile dovrà attivare sulla propria vettura.

Il collaudo dei mezzi adattati viene effettuato dalla Motorizzazione Civile presso le officine che hanno curato l'allestimento del mezzo.

Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l'importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML.

Il rinnovo

Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di **cinque anni**, anche se spesso - viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti - viene indicata una validità inferiore.

Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.

La **patente europea** prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un'ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.

Il Ministero dei trasporti, d'accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali.

Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.

Cosa succede?

Le commissioni mediche locali sono tenute a indicare nel certificato relativo alle patenti

speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, **anche i corrispondenti [codici e subcodici](#)**. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono **elencati nella Circolare e che essendo stati elaborati dalla Commissione europea** potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle [codificazioni numeriche](#). Gli Uffici periferici della Motorizzazione, devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli Uffici della MCTC devono annotarli sulla pratica.

L'INTERVENTO DELL'INAIL

Prima di acquistare o allestire il veicolo, bisogna sempre rivolgersi alle Sede INAIL di competenza, per avere informazioni dettagliate su quali documenti presentare per usufruire della presentazione.

Seguendo il percorso previsto, L'INAIL può garantire ai propri assistiti:

- La fornitura di comandi speciali, inclusi il cambio automatico, purchè prescritti sulla patente di guida.
- Le modifiche al veicolo che possano facilitare l'accesso e il trasporto.

Presso il **Centro Protesi di Budrio**, è presente un team medico - tecnico, che può aiutare tutte le persone interessate, sia utenti INAIL sia utenti ASL, nel percorso per il conseguimento della patente speciale.

All'interno del Centro, è possibile:

- ricevere informazioni sulla normativa di settore (patente di guida, agevolazione, etc.)
- ricevere consulenze specifiche per valutare le capacità di guida e soluzioni personalizzate che consentano di accedere, guidare o essere trasportati in modo efficace e sicuro
- effettuare prove pratiche di guida con vetture adatte.
Le autovetture del Centro sono a disposizione anche per sostenere l'esame di guida presso la Motorizzazione Civile.
E' inoltre presente un'autofficina con personale qualificato, in grado di adattare i veicoli secondo le esigenze individuali.

Per informazioni ed appuntamenti

Centro Protesi INAIL - Reception

Via Rabuina 14

40054 Vigorso di Budrio

Tel. 051 6936150 / 152

Fax 051 6936151

E-mail cprotesi.budrio@inail.it

Sito web www.inail.it/centroprotesi

COME DEVONO ESSERE ADATTATI I VEICOLI AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI

- Con modifiche dei comandi di guida, compreso il cambio automatico, purchè prescritti dalla Commissione Medica Locale.
Per questo motivo, prima di procedere all'acquisto e/o modifiche del veicolo, è necessario possedere il certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica o la patente di guida speciale.
- Con allestimenti per facilitare l'accesso ed il trasporto (ad es. sedili girevoli, sollevatori etc.);

Il veicolo adattato deve essere intestato alle persone interessata: se, però, questi è fiscalmente a carico di un familiare, il veicolo deve essere intestato al familiare.

Per usufruire delle agevolazioni, è necessario possedere una certificazione che attesti le "ridotte o impedito capacità motorie" (certificato di accertamento dell'handicap, previsto dalla legge 104/92, da richiedere alla propria ASL).

In caso di patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori, è sufficiente possedere un certificato di riconoscimento dell'invalidità (di invalidità civile, per lavoro, di guerra, eccetera).

E' bene ricordare che ad ogni adattamento corrisponde un [codice di specifica](#) che sarà riportato sulla patente speciale.

ATTENZIONE

Coloro che si trovano nelle condizioni di handicap grave (L. 104/92) psichico, sensoriale o motorio, possono usufruire delle agevolazioni, anche per l'acquisto di autoveicoli non adatti.

Per consultare la [guida alle agevolazioni settore auto dell'Agenzia delle Entrate](#) clicca [qui](#).

Per accedere all'elenco delle [autofficine accessibili di Disabili.com](#) clicca [qui](#).

PER QUALI VEICOLI SONO PREVISTE LE AGEVOLAZIONI

- Autoveicoli o motoveicoli (escluso motocicli)
- Autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%)

CONSULTA LA [GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI AUTO DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE](#)